



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2022
PER LA PROMOZIONE TURISTICA ED AGROALIMENTARE
DELLA REGIONE DEL VENETO
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. DEL

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F.80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nato a il (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il (C.F.)

di seguito definite **le Parti**

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato il Piano di Comunicazione 2022 per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla realizzazione del Piano, nonché dell'acquisto della licenza d'uso di un software per la raccolta e l'analisi sistematica dei dati nell'ambito del Progetto “Veneto Digital Marketing Data Hub

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione e la Società alla quale sono affidate le attività previste dal Piano di comunicazione di cui alla DGR n. ... del, secondo le seguenti macro-aree:

- € 680.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;
- € 20.259,00 per attività di realizzazione di nuovo materiale promozionale;
- € 90.000,00 per l'engagement di una agenzia di comunicazione e marketing;
- € 32.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica;
- € 41.846,00 per l'acquisto di licenze d'uso di un software CRM per la raccolta e l'analisi sistematica dei dati nell'ambito del Progetto “Veneto Digital Marketing Data Hub”.

La competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale provvederà a definire, nel rispetto degli obiettivi di promozione turistica ed agroalimentare posti dalla pianificazione regionale e compresi nel PTA e nel PPSP, le specifiche azioni di dettaglio, i mercati di riferimento e i contenuti operativi del Piano sopra indicato, mentre le attività di supporto tecnico/organizzativo e tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano saranno affidate a Veneto Innovazione S.p.A., come di seguito specificato.



Veneto Innovazione S.p.A., sulla base degli indirizzi forniti dalla competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, provvederà a predisporre, entro il termine massimo di 60 giorni dalla stipula della presente convenzione, un piano operativo di massima, comprensivo altresì delle tempistiche di realizzazione, che dovrà essere approvato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Il piano operativo dovrà essere predisposto nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e delle percentuali indicate da AGCOM, di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 208/2021, e sarà sviluppato sui media stampa (quotidiani, riviste anche online) e tramite emittenza televisiva e radiofonica locale in percentuali tali da garantire una quota rispettivamente del 50% e del 15% degli impegni complessivi dell'annualità 2022 destinati esclusivamente alle spese per acquisto di spazi pubblicitari.

Ad avvenuta approvazione del piano operativo, Veneto Innovazione S.p.A. provvederà, sempre in conformità al D.Lgs. n. 50/2016, all'individuazione dei media stampa ed emittenti televisive e radiofoniche per l'acquisizione degli spazi pubblicitari per la pubblicazione di adv, promo-redazionali, spot pubblicitari, iniziative promo pubblicitarie, nonché alla stipula ed esecuzione dei relativi contratti.

In particolare, Veneto Innovazione Spa terrà altresì conto dei seguenti criteri minimi di scelta:

- valutazione del costo complessivo della proposta calcolato a seconda del mezzo utilizzato in base al costo/contatto in rapporto ai dati di ascolto, tiratura, numero visite, ecc.;
- valutazione del target di riferimento a cui la pubblicità si rivolge, tenuto conto della capacità di spesa, della propensione al consumo turistico e/o enogastronomico, e del potenziale pubblico/consumatore;
- valutazione del periodo entro il quale le trasmissioni e/o pubblicazioni e notizie in genere vengono diffuse, tenuto conto delle esigenze di promozione correlate alla stagionalità, agli eventi promozionali realizzati dalla Regione e al grado di sinergia/integrazione tra i vari temi e prodotti reclamizzati;
- eventuale collegamento con lo storico per ragioni di continuità con le precedenti campagne promozionali;
- eventuale sinergia con le attività promozionali dei Consorzi di imprese turistiche riconosciuti e delle Organizzazioni di Gestione della destinazione, nonché dei Convention Bureau.

Eventuali modifiche al piano operativo delle attività che si dovessero rendere necessarie nel corso della gestione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ed approvate dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Il piano operativo potrà essere presentato per l'approvazione anche suddiviso in due parti: la prima per attività i cui costi complessivi siano pari o superiori al 40% del totale previsto e la seconda per le ulteriori attività nel termine sopra indicato di 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Per la realizzazione delle attività oggetto dell'affidamento, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime ed ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso alla Società per soli fini statistici o di studio.

Articolo 2 - DURATA

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla completa attuazione delle attività di cui all'art. 1, prevista per il 31 dicembre 2022, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 864.105,00 (IVA compresa) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:



- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
- copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;
- supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.

Qualora risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. per mancata realizzazione totale o parziale di una o più attività previste nella presente Convenzione, quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adoterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti – Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti convengono che la presente Convenzione sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del c.p.c..

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

